



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 143 del 15/07/2022

OGGETTO: Individuazione dello schema regolatorio della gestione del servizio rifiuti per il comune di Castelvetro per il periodo 2022-2025 (art. 3 Tarif, allegato A della Deliberazione 15/2022/R/RIF, Arera).

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di luglio in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass.
Alfano Enzo	Sindaco	X	
D'Agostino Luca	Assessore	X	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	X	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	X	
Licari Numinato Davide	Assessore		X
Zizzo Grazia	Assessore		X

Con la partecipazione del vice Segretario Generale Dott. Giuseppe Palmeri presente presso la sede comunale.

Il Sindaco/Presidente, accertato con l'ausilio del vice Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti, dichiara aperta la riunione e invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta deliberativa come di seguito riportata:

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, alcune funzioni di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 2, comma 12, della Legge 14 novembre 1995, n. 481, stabilisce che le Autorità emanano direttive concernenti le produzioni e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti i servizi medesimi, definendo i livelli di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità della singola prestazione;
- l'art. 1, comma 527, lettera b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le funzioni in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, la "definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi" e che la lettera c) del medesimo comma assegna all'Autorità "la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza";

Richiamata la deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022, avente ad oggetto "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", la quale dispone l'approvazione del "testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF), riportato nell'allegato A alla sopra citata deliberazione;

Tenuto conto che con la citata deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 l'ARERA vuole attuare l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica";

Visto l'art. 2 della deliberazione dell'ARERA n. 15/2022, il quale stabilisce che: "l'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, può prevedere l'applicazione di standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF. 2.2 L'Ente territorialmente competente almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3.1 del TQRIF, comunica al gestore gli eventuali standard di qualità migliorativi e/o ulteriori che intende adottare. In caso di scelta di un obiettivo di miglioramento diverso da quello proposto dal gestore, l'Ente territorialmente competente fornisce al gestore adeguata e motivata evidenza esplicitando le valutazioni compiute. 2.3 Il gestore che garantisce standard migliorativi e/o ulteriori è tenuto altresì ad adempiere, anche in relazione a tali standard, agli obblighi di registrazione di cui all'Articolo 56 e di comunicazione di cui all'Articolo 58 del TQRIF";

Richiamato in particolare l'art. 3 del TQRIF, il quale prevede che: "l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto dal Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito:

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISO NI DI OBBLIGHI IN	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

Tenuto conto che, in base al sopra richiamato art. 3 del TQRIF l'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore, può determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi ed ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 363 del 3/08/2021, di approvazione del “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”;

Considerato che con direttiva l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Sicilia con oggetto “Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF - Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2020 - Direttiva a supporto dei Comuni e delle SRR per gli adempimenti del MTR.”, vengono indicati i ruoli di Enti Validatori alle SRR e il ruolo di Ente Territorialmente Competente ai Comuni;

Considerato pertanto che compete a questo Ente adempiere a quanto richiesto dal comma 3 dell'art. 3 del TQRIF, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, riportata nel sopra citato comma 1 dell'art. 3 del TQRIF;

Esaminato il contratto di servizio esistente stipulato con il gestore del *servizio di raccolta e del trasporto e con il gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade e delle aree pubbliche*;

Esaminati altresì gli obblighi di servizio previsti per ciascuno schema regolatorio, riportati nella Tabella 2 dell'appendice 1 allegata al TQRIF, nonché gli indicatori di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed i relativi standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio, riportati rispettivamente nell'art. 4 e nell'art. 53 del TQRIF;

Visto l'art. 8 della Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)” dell'ARERA che prevede l'aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 relativamente alle annualità 2024 e 2025 con il quale potrà essere adeguato lo schema della qualità di riferimento per l'ambito tariffario del Comune di Castelvetro;

Ritenuto di voler provvedere ad introdurre il sistema regolatorio con gradualità, individuando come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I “livello qualitativo minimo”;

Accertata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative e statutarie;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 comma 2 e 107;

Ritenuto opportuno provvedere alla approvazione della presente proposta;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **di determinare** gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I “livello qualitativo minimo” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
- 2) **di dare atto** che per le gestioni ricomprese nello Schema I non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2) mentre sono vincolanti gli standard generali di qualità stabiliti all'interno del provvedimento di cui al punto precedente.
- 3) **di prevedere** in fase di aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 la possibilità di modificare lo schema regolatorio di riferimento, nonché recepire nel Piano Economico Finanziario gli eventuali oneri per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità.
- 4) **Di comunicare** il presente provvedimento al gestore integrato del servizio o ai gestori dei singoli servizi che lo compongono, affinché possano assumere le pertinenti determinazioni in relazione agli obblighi ed agli standard di qualità, oltre che determinare i costi da inserire nel piano economico-finanziario e al fine di adempiere a tutti gli obblighi di registrazione, comunicazione e trasparenza,

previsti dalle deliberazioni ARERA n. 15/2022 e n. 444/2019, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 15/2022.

- 5) **DI ESPRIMERE**, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, il Parere favorevole.
- 6) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91, data l'urgenza dettata dalla SRR Trapani Provincia Sud per il caricamento e il successivo invio ad ARERA.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Filippo Foscarì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Palmeri

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91</p> <p>Castelvetro, li 15/07/2022</p> <p>IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Giuseppe Palmeri</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
--



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA
"Servizi a Rete e Ambientali"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Individuazione dello schema regolatorio della gestione del servizio rifiuti per il comune di Castelvetro per il periodo 2022-2025 (art. 3 Tarif, allegato A della Deliberazione 15/2022/R/RIF, Arera).

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale
Il 15/07/2022

con deliberazione n. 143

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:

- SI

Li 06/07/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Vincenzo Caime)
F.to Vincenzo Caime

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere: Favorevole

Data 06/07/2022 IL RESPONSABILE
(Dott. Vincenzo Caime)
F.to Vincenzo Caime

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Visto _____

Data 07/07/2022 IL RESPONSABILE
(Dott. Andrea Antonino Di Como)
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa
"Servizi a Rete e Ambientali"

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto di ipotesi di conflitto d'interessi, nemmeno potenziale ai fini della Legge n. 190/2012, nonché del Piano Triennale di prevenzione dei fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetro, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. 63/2013 e ss.mm.ii., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, alcune funzioni di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 2, comma 12, della Legge 14 novembre 1995, n. 481, stabilisce che le Autorità emanano direttive concernenti le produzioni e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti i servizi medesimi, definendo i livelli di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità della singola prestazione;
- l'art. 1, comma 527, lettera b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le funzioni in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, la "definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi" e che la lettera c) del medesimo comma assegna all'Autorità "la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza";

Richiamata la deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022, avente ad oggetto "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", la quale dispone l'approvazione del "testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF), riportato nell'allegato A alla sopra citata deliberazione;

Tenuto conto che con la citata deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 l'ARERA vuole attuare l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica";

Visto l'art. 2 della deliberazione dell'ARERA n. 15/2022, il quale stabilisce che: "l'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, può prevedere l'applicazione di standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF. 2.2 L'Ente territorialmente competente almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3.1 del TQRIF, comunica al gestore gli eventuali standard di qualità migliorativi e/o ulteriori che intende adottare. In caso di scelta di un obiettivo di miglioramento diverso da quello proposto dal gestore, l'Ente territorialmente competente fornisce al gestore adeguata e motivata evidenza esplicitando le valutazioni compiute. 2.3 Il gestore che garantisce standard migliorativi e/o ulteriori è tenuto altresì ad adempiere, anche in relazione a tali standard, agli obblighi di registrazione di cui all'Articolo 56 e di comunicazione di cui all'Articolo 58 del TQRIF";

Richiamato in particolare l'art. 3 del TQRIF, il quale prevede che: "l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto dal Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito:

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

Tenuto conto che, in base al sopra richiamato art. 3 del TQRIF l'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore, può determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi ed ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 363 del 3/08/2021, di approvazione del “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”;

Considerato che con direttiva l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Sicilia con oggetto “Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF - Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2020 - Direttiva a supporto dei Comuni e delle SRR per gli adempimenti del MTR.”, vengono indicati i ruoli di Enti Validatori alle SRR e il ruolo di Ente Territorialmente Competente ai Comuni;

Considerato pertanto che compete a questo Ente adempiere a quanto richiesto dal comma 3 dell'art. 3 del TQRIF, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, riportata nel sopra citato comma 1 dell'art. 3 del TQRIF;

Esaminato il contratto di servizio esistente stipulato con il gestore del servizio di raccolta e del trasporto e con il gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade e delle aree pubbliche;

Esaminati altresì gli obblighi di servizio previsti per ciascuno schema regolatorio, riportati nella Tabella 2 dell'appendice 1 allegata al TQRIF, nonché gli indicatori di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed i relativi standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio, riportati rispettivamente nell'art. 4 e nell'art. 53 del TQRIF;

Visto l'art. 8 della Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)” dell'ARERA che prevede l'aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 relativamente alle annualità 2024 e 2025 con il quale potrà essere adeguato lo schema della qualità di riferimento per l'ambito tariffario del Comune di Castelvetrano;

Ritenuto di voler provvedere ad introdurre il sistema regolatorio con gradualità, individuando come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I “livello qualitativo minimo”;

Accertata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative e statutarie;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 comma 2 e 107;

P R O P O N E

Alla Giunta Municipale

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1) **di determinare** gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I “livello qualitativo minimo” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.

- 2) **di dare atto** che per le gestioni ricomprese nello Schema I non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2) mentre sono vincolanti gli standard generali di qualità stabiliti all'interno del provvedimento di cui al punto precedente.
- 3) **di prevedere** in fase di aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 la possibilità di modificare lo schema regolatorio di riferimento, nonché recepire nel Piano Economico Finanziario gli eventuali oneri per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità.
- 4) **Di comunicare** il presente provvedimento al gestore integrato del servizio o ai gestori dei singoli servizi che lo compongono, affinché possano assumere le pertinenti determinazioni in relazione agli obblighi ed agli standard di qualità, oltre che determinare i costi da inserire nel piano economico-finanziario e al fine di adempiere a tutti gli obblighi di registrazione, comunicazione e trasparenza, previsti dalle deliberazioni ARERA n. 15/2022 e n. 444/2019, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 15/2022.
- 5) **DI ESPRIMERE**, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, il Parere favorevole.
- 6) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91, data l'urgenza dettata dalla SRR Trapani Provincia Sud per il caricamento e il successivo invio ad ARERA.

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA

(Dott. Vincenzo Caime)

F.to Vincenzo Caime